



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1136** del 08/08/2023 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SUR/DEL/2023/00032

OGGETTO: Approvazione delle “Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2024/25 in attuazione dell’art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022”.

L'anno 2023 addì 08 del mese di Agosto, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Rosa Barone
V.Presidente	Raffaele Piemontese		
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Rocco Palese		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SUR_DEL_2023_00032

OGGETTO: Approvazione delle “Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2024/25 in attuazione dell’art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall’art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022”.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.

Visti:

- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e, in particolare, l'articolo 25;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)"*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";
- il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante "Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali.

Premesso che l'art. 21 della L. n. 59/1997 definisce il fine ultimo delle attività inerenti al dimensionamento scolastico, stabilendo che *"l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione [...] sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione [...] della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato"*..

L'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 delega *"ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, [...] alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)"*, mentre l'art. 139, comma 1, attribuisce, tra l'altro, *"alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche [...]; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; [...]; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite"*.

L'art. 2 del DPR n. 233/1998, in attuazione dell'art. 21 della L. n. 59/1997, prevede che *"l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa"*, mentre l'art. 3 del medesimo DPR stabilisce che *"i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica"*, che *"le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento [...] sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento"*.

La L.R. 24/2000, nel recepire le funzioni delegate dal D.Lgs. 112/1998 in materia di istruzione, all'art. 25 lett. e) ha fornito ulteriori indicazioni, specificando che la *"la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti la programmazione regionale, nei limiti delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali"*.

La Legge Costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii. *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"* ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio.

L'art. 64 della Legge n. 133 del 06/08/2008, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* e, in particolare, il comma 4-quinquies introdotto dall'art. 3 del DL n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che il MIUR e il MEF, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per *"disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica [...]. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica"*.

nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali”.

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2004, 200/2009 e 14/2012 hanno ribadito la piena competenza delle Regioni in materia di programmazione della rete scolastica.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, della Legge n. 111 del 15/07/2011, come modificato dall'art. 4 comma 69 della L. 183/2011 e, successivamente, dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), il procedimento di dimensionamento scolastico **è finalizzato a programmare l'assetto delle Istituzioni Scolastiche nonché l'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche regionali sulla base dei Piani provinciali.**

Anche le successive innovazioni normative confermano il ruolo di Province e Città Metropolitane in materia di piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche **d'ogni ordine e grado**, quali, ad esempio, la L. n. 56 del 07/04/2014, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, la quale prevede che tali Enti esercitano le funzioni di *“programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale”* (art. 1, comma 85, lett. c), oltre che la *“gestione dell'edilizia scolastica”*.

Alla luce di quanto rappresentato, le competenze in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell'offerta formativa possono essere così sintetizzate.

I **Comuni** hanno competenza in materia di: i) *“istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole”* del primo ciclo, in attuazione delle *Linee di indirizzo* regionali; ii) *“redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”* comunali del primo ciclo; iii) predisposizione del *“piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”*.

Ciò attraverso la presentazione di istanze contenenti proposte di organizzazione della rete scolastica nel territorio di propria competenza, alla luce delle proprie competenze e, in particolare, dei piani di utilizzazione degli edifici scolastici di propria gestione.

Le **Province e Città Metropolitane** hanno competenza: i) sulle medesime competenze dei Comuni ma riferite alle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo (*istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, e predisposizione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature*); ii) sulla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; iii) sulla definizione, in conferenze provinciali, e sull'approvazione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, **d'ogni ordine e grado**. A tal proposito si evidenzia, infatti, che la scala provinciale, ricomprendendo il territorio di più Comuni, è idonea a valutare compiutamente le proposte avanzate dai Comuni, alla luce delle dinamiche e delle esigenze territoriali di organizzazione e coordinamento del servizio scolastico, in particolar modo concertando territorialmente eventuali richieste contrastanti o non risolutive. Ciò si evidenzia in particolar modo nel caso di Istituzioni Scolastiche con punti di erogazione attivi in più Comuni, per le quali ciascun Comune può esercitare le funzioni di cui all'art. 139, comma 1, soltanto nell'ambito del proprio territorio.

La **Regione**, infine, esercita la propria competenza programmatica e di *“coordinamento”* dei piani provinciali, previste dall'art. 21 della L. n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e, in attuazione dell'art. 21 della L. n. 59/1997, dagli artt. 2 e 3 del DPR n. 233/1998, attraverso: i) la predisposizione delle *Linee di indirizzo*, contenenti i criteri e tutti gli strumenti per la definizione, nell'ambito del procedimento di dimensionamento, dell'assetto scolastico e dell'offerta formativa; ii) la messa a disposizione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento del necessario supporto per la concertazione e collaborazione interistituzionale, di tutte le informazioni necessarie a compiere le valutazioni di competenza, degli strumenti per semplificare e agevolare, anche digitalmente, il procedimento; iii) l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento, assicurando il coordinamento dei piani provinciali alla scala regionale.

Le previsioni di cui all'art. 1, commi 557 e 558, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), la quale ha modificato l'art. 19 del D.L. n. 98 del 2011, conv. L. n. 111 del 2011 (cfr. Appendice alle presenti *Linee di indirizzo*), hanno riformato la materia superando l'impostazione dei parametri dimensionali.

Contro tale riforma, in data 28 febbraio 2023 si è presentato ricorso per legittimità costituzionale (Reg. Ric. n. 7 del 2023, Parte 1, pubbl. su G.U. del 22/03/2023 n. 12) contro il Presidente Del Consiglio Dei Ministri, mostrando come le disposizioni legislative statali, per quanto adottate dallo Stato in una materia di propria competenza legislativa esclusiva, debbano ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione di importanti norme costituzionali sostantive, in via diretta ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, conformando in modo profondo e pervasivo le competenze regionali in materia di istruzione, sia di tipo legislativo che amministrativo, competenze che la Regione si troverà costretta a esercitare in modo contrario alla Costituzione, in tal modo subendo una lesione indiretta delle proprie attribuzioni costituzionali. Il ricorso mostra, inoltre, che la norma, proprio in quanto in grado di determinare autentici pregiudizi incidenti sulle funzioni legislative e amministrative regionali in tema di istruzione, sono in grado di arrecare anche lesioni dirette delle prerogative costituzionali della Regione, determinando altresì una chiara violazione del principio di leale collaborazione.

L'udienza pubblica per il ricorso è stata fissata per il 21/11/2023.

Ad ogni buon conto, essendo vigente la norma impugnata, è necessario procedere con l'attuazione della norma, nelle mode della sentenza della Corte Costituzionale. La citata norma prevede che *con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento*, siano previsti dei criteri di ripartizione e distribuzione fra le regioni del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA *su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali.[...] Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni, un correttivo non superiore al 2 per cento.*

Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di aprile 2023 dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata per la condivisione prevista dalla legge, ha previsto che il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione fosse determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:

- per l'anno scolastico 2024-2025: **961**
- per l'anno scolastico 2025-2026: 949
- per l'anno scolastico 2026-2027: 938

Come riportato nella tabella di cui all'art 2, comma 2, dello schema di decreto, il contingente assegnato alla Puglia è pari a:

- per l'anno scolastico 2024-2025: **569**;
- per l'anno scolastico 2025-2026: 565;
- per l'anno scolastico 2026-2027: 557.

A seguito dell'istruttoria tecnica svolta in coordinamento tecnico delle Regioni, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri, in sede di Conferenza unificata, non è stato espresso l'assenso sullo schema di decreto.

L'art. 19, comma 5-quater del DL n. 98 del 06/07/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15/07/2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, della citata L. n. 197/2022, prevede che *"decorso inutilmente il termine del 31 maggio [...], il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno"*. Pertanto, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30/06/2023 sono stati definiti i *criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027*, nonché individuate le *dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi*. Tuttavia, lo stesso decreto è stato trasmesso alle regioni tardivamente (nota prot. n. 3489 del 25/07/2023) e pur essendo ancora al vaglio degli organi di controllo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997 e del DPR 233/1998, con la formazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*, si intendono stabilire i criteri con i quali si intende attuare la riforma del dimensionamento voluta dallo Stato. Pertanto, le *Linee di indirizzo* illustrano i criteri per la definizione, nell'ambito del procedimento di formazione del *Piano*, dell'**assetto per l'anno scolastico 2024/25** delle istituzioni scolastiche e dei relativi punti di erogazione delle scuole dell'infanzia, del primo e secondo ciclo di istruzione e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), in base alla riforma della disciplina operata l'art. 1, comma 557 della legge n. 297 del 29/12/2022 (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3).

La riforma, che attua la riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR, prevede che dall'anno scolastico **2024/2025** i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengano conto del parametro della popolazione scolastica regionale ivi indicato, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. I criteri sono definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

Con il suddetto Decreto n. 127 del 30/06/2023, sono stati esplicitati i criteri per definire il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, confermando che il **numero di sedi scolastiche attivabili** in Puglia nell'a.s. 2024/25 è **569**, nell'a.s. 2025/26 è **565** e nell'a.s. 2026/27 è **557**, corrispondenti ad un ugual numero di autonomie scolastiche con un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Pertanto, rispetto alle 627 istituzioni scolastiche attualmente attive in Puglia, per l'a.s. 2024/25 sono previste in totale 569 autonomie con un posto di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto stabile, ovvero **58** istituzioni scolastiche in meno rispetto alle attuali.

Sui criteri per la definizione delle *Linee di indirizzo* sono stati svolti confronti con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e le Organizzazioni Sindacali di settore in data 29/05/2023 e 28/06/2023, sulla base dei documenti tecnici

elaborati dagli uffici regionali al fine di valutare le diverse ipotesi di formulazione dei criteri per il dimensionamento dell'assetto.

Ciò premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che nelle more dell'esito del ricorso per legittimità costituzionale presentato dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei Ministri (Reg. Ric. n. 7 del 28/02/2023, Parte 1, pubbl. su G.U. del 22/03/2023 n. 12) sia necessario ed opportuno approvare ai sensi della lettera d) comma 1, art. 138 del D.lgs 112/1998, le *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*, come riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Richiamate:

- la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";
- la DGR n. 938 del 03/07/2023, "*Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*".

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a <i>Valutazione di impatto di genere</i> ex DGR n. 938 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è: ☐ diretto ☒ indiretto ☐ neutro ☐ non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:

1. Di approvare le *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*, come riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. Di riservarsi eventuali determinazioni in merito alle modifiche che si rendano necessarie ai fini dell'efficacia del provvedimento, nonché all'aggiornamento dei criteri per il riequilibrio dimensionale delle Istituzioni scolastiche in caso di approvazione di nuove disposizioni normative nazionali.
2. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per la notifica alle istituzioni scolastiche regionali, alle Province/Città Metropolitana, ai comuni pugliesi e alle organizzazioni sindacali di comparto scuola, al fine di garantire il reale coinvolgimento di tutti gli attori nel procedimento, dando mandato altresì alla Sezione Istruzione e Università di elaborare ipotesi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione dei criteri delle *Linee di indirizzo*.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile dell'Ufficio "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa"

(arch. Rocco Pastore)
31.07.2023
10:41:40
UTC



La Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio

(ing. Barbara Loconsole)



Barbara
Loconsole
31.07.2023
11:57:24
GMT+01:00

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università

(arch. Maria Raffaella Lamacchia)



MARIA
RAFFAELLA
LAMACCHIA
31.07.2023
12:53:51
GMT+01:00

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:

La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione

(avv. Silvia Pellegrini)



Silvia Pellegrini
02.08.2023 11:40:25
GMT+01:00

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:

L'Assessore proponente

(prof. Sebastiano LEO)



SEBASTIANO
GIUSEPPE
LEO
02.08.2023
13:06:24
UTC

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare le *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*, come riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di riservarsi eventuali determinazioni in merito alle modifiche che si rendano necessarie ai fini dell'efficacia del provvedimento, nonché all'aggiornamento dei criteri per il riequilibrio dimensionale delle Istituzioni scolastiche in caso di approvazione di nuove disposizioni normative nazionali.
3. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per la notifica alle istituzioni scolastiche regionali, alle Province/Città Metropolitana, ai comuni pugliesi e alle organizzazioni sindacali di comparto scuola, al fine di garantire il reale coinvolgimento di tutti gli attori nel procedimento, dando mandato altresì alla Sezione Istruzione e Università di elaborare ipotesi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione dei criteri delle *Linee di indirizzo*.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

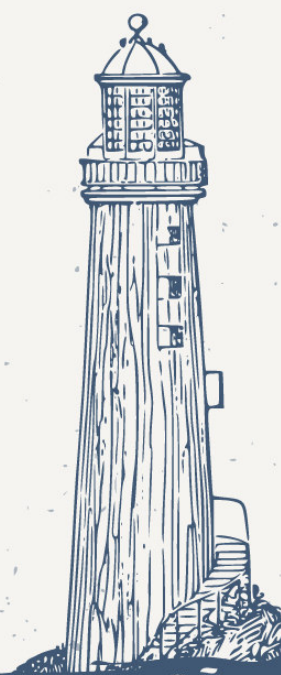
Il Presidente della Giunta

LINEE DI INDIRIZZO PER IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

a.s. 2024/2025

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 19
DELLA L. N. 111/2011,
COME MODIFICATO DALL'ART. 1,
COMMA 557, DELLA L. N. 197/2022

REGIONE PUGLIA



1. Oggetto ed obiettivi del Piano, nell'ambito della riforma

Ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997 e del DPR 233/1998, le presenti *Linee di indirizzo* illustrano i criteri per la definizione, nell'ambito del relativo procedimento, del *Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*, finalizzato a definire l'**assetto**, per l'**anno scolastico 2024/25**, delle istituzioni scolastiche e i relativi punti di erogazione delle scuole dell'infanzia, del primo e secondo ciclo di istruzione e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), in base alla riforma della disciplina operata l'art. 1, comma 557 della legge n. 297 del 29/12/2022 (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), come illustrato approfonditamente in *Appendice n. 3*.

La riforma, che attua la riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR, prevede che dall'anno scolastico 2024/2025 sia definito e distribuito alle Regioni un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi coincidente con il numero di istituzioni scolastiche. Il contingente è definito su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, sulla base di criteri che tengano conto del parametro della popolazione scolastica regionale e della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. I criteri e il contingente risultante, assegnato ad ogni Regione, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

Pertanto, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 557 (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), la quale ha modificato l'art. 19 del D.L. n. 98 del 2011, conv. L. n. 111 del 2011 (cfr. Appendice alle presenti *Linee di indirizzo*), con proprio Decreto¹ n. 127 del 30/06/2023 il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ha esplicitato i criteri per definire il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. In forza di tale decreto, il **numero di sedi scolastiche attivabili** in Puglia nell'a.s. 2024/25 sono **569**², nell'a.s. 2025/26 sono **565** e nell'a.s. 2026/27 sono **557**, corrispondenti ad un ugual numero di autonomie scolastiche con un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Rispetto alle 627 istituzioni scolastiche attualmente attive in Puglia, per l'a.s. 2024/25 sono previste in totale 569 autonomie con un posto di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto stabile, ovvero **58** istituzioni scolastiche in meno rispetto alle attuali.

Nelle riunioni tecniche e politiche in seno alla Conferenza Unificata, il Ministero dell'istruzione e del merito ha rappresentato che l'applicazione della suddetta riforma ha l'obiettivo di azzerare le reggenze dirigenziali e non comporta un depauperamento del servizio scolastico regionale, né ha alcuna attinenza con il numero dei docenti o la numerosità delle classi, oggetto di altre e diverse norme. La qualità dei servizi resi ad un'istituzione scolastica in reggenza, come oggi avviene, soffre sicuramente del fatto che il dirigente, titolare nel contempo di un'altra istituzione, deve occuparsi, allo stesso tempo, di due consigli d'istituto, due collegi dei docenti, due diversi bilanci con due diversi insiemi di finanziamenti e progetti, due diversi piani dell'offerta formativa, due contrattazioni integrative con due diverse compagini sindacali, due piani di attività del personale, due diverse attitudini e capacità professionali del suo principale collaboratore amministrativo (il DSGA, diverso nelle due sedi), due diversi staff di collaboratori, ecc. L'evidente depauperamento a danno delle istituzioni in reggenza non sussisterebbe se, invece, virtualmente facessero parte di una stessa unità amministrativa, ottimizzando altresì il servizio in forza di una prospettiva di lavoro triennale, anziché annuale (come nelle scuole in reggenza), e realizzando così la visione unitaria di gestione del servizio di istruzione che compete per legge, con evidenti benefici per la collettività.

¹ Decreto unilaterale del MIM e del MEF, come previsto dalla legge poiché non è stato raggiunto l'accordo politico sul tema all'interno della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome.

² calcolato sulla base del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi, diviso per il numero di 961.

2. Quadro dell'assetto regionale

Nell'a.s. 2023/24 sono attive in Puglia **627³** istituzioni scolastiche regionali:

- 400 del I ciclo;
- 214 del II ciclo;
- 5 Istituti Omnicomprensivi;
- 1 Convitto Omnicomprensivo;
- 7 CPIA.

La popolazione scolastica è pari a 528.951 iscritti, dei quali 329.012 iscritti al primo ciclo, 195.853 iscritti al secondo e 4.086 agli istituti e convitti omnicomprensivi⁴.

Delle 400 istituzioni scolastiche e dei 329.012 iscritti al primo ciclo:

- nei comuni nei quali è attiva **una sola istituzione scolastica del primo ciclo** e nei comuni nei quali è presente **almeno un punto di erogazione di un'istituzione scolastica intercomunale**, sono attive 185 istituzioni scolastiche, per un numero complessivo di iscritti pari a 80.500 (24,46%):

Tipo di organizzazione	n. comuni	n. IS	Popolazione coinvolta	%	Media per IS	Iscritti min per IS	Iscritti max per IS
1 IS per comune	55	55	46.436 (54,0% di 80.500)		844 iscritti	465	1.504
Intercomunali	124	39	30.144 (37,4% di 80.500)		772 iscritti	312	1.304
1 IS comun. + 1 IS intercom.	6	6	3.920 (8,6% di 80.500)		653 iscritti	570	800

- nei comuni con più di un'istituzione scolastica sono attive 215 istituzioni scolastiche, per un numero complessivo di iscritti pari a 248.512 (75,54%):

N. di IS per Comune	n. comuni	n. IS	Pop. coinvolta	% (di 248.512)	Media per IS	Iscritti min per IS	Iscritti max per IS
2	35	70	55.185	22,2%	752 iscritti	504	1.230
3	20	60	47.595	19,2%	793 iscritti	469	1.328
4	2	8	7.543	3,0%	943 iscritti	769	1.305
5	5	25	21.641	8,7%	866 iscritti	505	1.231
6	6	36	28.587	11,5%	794 iscritti	464	1.270
8	2	16	15.389	6,2%	962 iscritti	603	1.481
9	1	9	7.486	3,0%	832 iscritti	584	1.171
10	2	20	17.121	6,9%	856 iscritti	620	1.384
15	1	15	11408	4,6%	761 iscritti	685	1.618
16	1	16	16172	6,5%	1.011 iscritti	497	1.158
25	1	25	23505	9,5%	940 iscritti	451	1.455

Le 214 istituzioni scolastiche del secondo ciclo, con un numero di iscritti pari a 195.853 iscritti (24,46%), sono così ripartite tra le province:

Provincia	Popolaz. scol.	n. IS	Media per IS	Provincia	Popolaz. scol.	n. IS	Media per IS
Bari	62.542	65	962,2 iscritti	Foggia	25.529	29	880,3 iscritti
Barletta-Andria-Trani	19.292	21	891,4 iscritti	<i>Foggia (in deroga)</i>	5.163	9	573,7 iscritti
Brindisi	18.355	20	917,8 iscritti	Lecce	37.609	41	917,3 iscritti
				Taranto	27.935	29	963,3 iscritti

Se si escludono le 9 istituzioni scolastiche dei comuni montani, la media generale regionale del secondo ciclo è di 930 iscritti.

³ Dati sull'organico di diritto per l'a.s. 2023/2024 trasmessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n. 17250 del 12/05/2023, acquisiti al prot. con n. AOO_162/4302 del 15/05/2023.

⁴ non sono annoverati gli iscritti ai CPIA

3. Criteri per la definizione dell'assetto

Al fine di riallineare il numero di istituzioni scolastiche attive in Puglia nell'a.s. 2023/24 al contingente di 569 autonomie per l'a.s. 2024/25, definito ai sensi di legge, riorganizzando le istituzioni scolastiche regionali per adeguarne il numero complessivo a quanto stabilito dalla legge, si applicano i criteri definiti di seguito.

1. Al fine di salvaguardarne le specificità, garantire un presidio scolastico stabile nei comuni medio-piccoli della regione e garantire un assetto stabile alle istituzioni scolastiche intercomunali, soggette a maggiori criticità organizzative, sono **mantenute nell'attuale assetto** le istituzioni scolastiche:
 - a. nelle quali è attivo almeno un punto di erogazione ricadente in un comune montano;
 - b. caratterizzate da uno *status* giuridico particolare (istituti onnicomprensivi, convitto onnicomprensivo, CPIA);
 - c. attive nei comuni che hanno almeno un'istituzione scolastica ad organizzazione intercomunale;
 - d. attive nei comuni che hanno una sola istituzione scolastica.
2. Sono oggetto di riorganizzazione le istituzioni scolastiche del primo ciclo, diverse da quelle di cui al punto precedente, attive nei comuni che hanno **una media di iscritti** alle istituzioni scolastiche comunali **inferiore a 925**. In tali comuni in sede di riorganizzazione il numero di autonomie dovrà essere **ridotto di uno rispetto alle autonomie attuali**, privilegiando una riorganizzazione per mezzo della **verticalizzazione in istituti comprensivi** dei circoli didattici e delle scuole secondarie di primo grado autonome, qualora sussistenti. In ogni caso, nella riorganizzazione dovrà essere perseguito un assetto numericamente equilibrato della popolazione scolastica nelle diverse istituzioni scolastiche, e sarà quindi opportuno, nella maggior parte dei casi, procedere con la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche con popolazione scolastica numericamente inferiore.
3. Considerata la prossimità della media di iscritti al parametro nazionale definito per il contingente (961), per l'a.s. 2024/25 non si propongono azioni di riorganizzazione per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo.
4. In tutti i casi di cui ai punti precedenti è fatta salva la possibilità, per gli enti competenti, di presentare istanza di fusione delle istituzioni scolastiche o accorpamento di plessi, ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri, nella finestra temporale riservata dal procedimenti di formazione del *Piano* alla proposizione di ipotesi alternative d'assetto.
5. È dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di elaborare e trasmettere agli enti coinvolti nel procedimento le ipotesi di *azioni di riorganizzazione* delle istituzioni scolastiche attive nei comuni interessati, in applicazione dei parametri di cui al punto 2.
6. Con apposita motivazione (es. garantire un presidio scolastico stabili nei centri caratterizzati da un particolare isolamento o nei quali la numerosità della popolazione scolastica consente di conservare l'autonomia organizzativa, quali, a titolo esemplificativo, le frazioni, le marine, i borghi della riforma, ecc., evitare la formazione di istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti, ecc.) con il *Piano* possono essere approvate azioni di riorganizzazione **ulteriori o differenti**, anche su proposta degli enti competenti, a parità di numero di autonomie scolastiche generate.
7. È fatta salva la possibilità di attivare un nuovo punto di erogazione, motivatamente alla luce della **sostenibilità**, in relazione alle dinamiche demografiche, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ed eventuali investimenti in edilizia scolastica, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge per il numero di studenti per classe), dell'**efficacia**, in merito alla razionalizzazione della rete scolastica locale. Per i **CPIA**, le istanze dovranno essere corredate dall'**attestazione**, mediante deliberazione dell'ente competente, sulla disponibilità dei locali per l'attivazione in condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. 2024/2025 e apposita **convenzione pluriennale** per l'utilizzo dei locali, sottoscritta dal medesimo ente e dal CPIA.

4. Criteri per l'aggiornamento dell'offerta formativa

L'aggiornamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2024/25 delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è possibile soltanto per attivare di percorsi di leFP per il conseguimento del diploma professionale di *Tecnico* o per richiedere l'accreditamento previsto all'art. 1, comma 2, dell'«*Accordo sulla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nelle istituzioni scolastiche regionali, ai sensi del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017*», sottoscritto dalla Regione e dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia in data 28 aprile 2023 (schema approvato con DGR n. 499/2023). Per l'a.s. 2024/25 è, inoltre, possibile **richiedere l'accreditamento** per l'erogazione di percorsi di leFP, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2, dell'«*Accordo sulla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nelle istituzioni scolastiche regionali, ai sensi del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017*», sottoscritto dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data **28 aprile 2023**, unitamente alla richiesta di attivazione di **un solo** percorso triennale di leFP per il conseguimento della qualifica di operatore.

4.1. Attivazione dei percorsi di leFP per il conseguimento del Diploma professionale

Possono presentare istanza di attivazione del percorso di quarto anno di leFP per il conseguimento del diploma professionale di *Tecnico* **esclusivamente** le istituzioni scolastiche con percorsi triennali di leFP già attivi, alle seguenti condizioni:

- è possibile richiedere e, quindi, attivare **un solo percorso per una sola figura di Tecnico**, riferita al nuovo *Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali*, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 01/08/2019 (**la richiesta va riferita alle sole Figure di Tecnico**: gli indirizzi relativi alla figura possono essere attivati dall'istituzione scolastica successivamente nell'ambito della propria autonomia);
- la figura di tecnico oggetto di richiesta di attivazione deve essere coerente con gli indirizzi di IP attivi presso l'Istituzione in base alla nuova *Tabella di correlazione* di cui all'Allegato 4 al DI n. 92 del 24/05/2018, come rimodulata in sede di Intesa Stato-Regioni rep. n. 155 del 10/09/2020, di cui si riporta di seguito l'elenco delle figure attivabili nelle istituzioni scolastiche regionali.

Indirizzo di studio	Figure di Tecnico
IP11 - Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane	Tecnico delle produzioni alimentari
IP13 - Industria e artigianato per il Made in Italy	Tecnico delle energie rinnovabili
	Tecnico delle modellazione e fabbricazione digitale
	Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione
	Tecnico per l'automazione industriale
	Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili
IP14 - Manutenzione e assistenza tecnica	Tecnico informatico
	Tecnico elettrico
	Tecnico di impianti termici
	Tecnico riparatore dei veicoli a motore
IP16 - Servizi commerciali	Tecnico delle energie rinnovabili
	Tecnico commerciale delle vendite
	Tecnico dei servizi logistici
	Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
IP17 - Enogastronomia e ospitalità alberghiera	Tecnico dei servizi di impresa
	Tecnico grafico
	Tecnico di cucina
	Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
IP18 - Servizi culturali e dello spettacolo	Tecnico delle produzioni alimentari
	Tecnico dei servizi di sala e bar
	Tecnico grafico
	Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore dello spettacolo

4.2. Soppressione degli indirizzi di studio non attivi da tre anni

Come previsto dalle *Linee di indirizzo* approvate nei precedenti anni e dall'«*Accordo per l'aggiornamento continuo dell'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali*» sottoscritto tra Regione Puglia e USR in data 11/01/2023, **si riterranno soppressi gli indirizzi di studio** (compresi i percorsi formativi di secondo livello per gli adulti e i percorsi di leFP) **che non abbiano ricevuto iscrizioni nei tre anni precedenti e non abbiano classi nel corso di studio ordinamentale, anche se ancora riportati dal SIDI** nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

5. Il procedimento per la formazione del Piano

Il procedimento di dimensionamento è avviato con l'approvazione delle presenti *Linee di indirizzo* e seguirà l'iter e le tempistiche descritti di seguito.

Il *Piano* avrà come base istruttoria le *azioni di riorganizzazione* trasmesse ai sensi di quanto previsto dalle presenti *Linee di indirizzo*, e sarà integrato o modificato sulla base delle osservazioni, contenenti proposte, da parte degli enti competenti, di modifica delle suddette azioni **differenti dal mantenimento dell'attuale assetto** o di integrazione, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3, punto 6. Sarà garantito il raggiungimento del numero di 569 istituzioni scolastiche, rispetto alle attuali 627, con un posto di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto stabile, e la conseguente riduzione di 58 istituzioni scolastiche.

ASSETTO SCOLASTICO DEL I CICLO D'ISTRUZIONE

Entro il 30/09/2023. Le istituzioni scolastiche e i comuni interessati, nonché le province e la Città metropolitana di Bari, di concerto con le organizzazioni sindacali, possono presentare una proposta alternativa di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche elencate (cfr. **paragrafo 3, punto 6**), **attraverso le funzionalità di <https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche>** e agli indirizzi pec istituzionali della provincia competente e dell'USR⁵.

Ai fini del procedimento sono inconferenti le proposte inerenti istituzioni scolastiche non di competenza e di mantenimento dell'attuale assetto.

Entro il 20/10/2023. Le province e la Città metropolitana di Bari, sulla base delle azioni di riorganizzazione approvate dalla Giunta regionale e delle proposte alternative eventualmente ricevute, approvano il *Piano provinciale di dimensionamento scolastico* e lo trasmettono all'USR e alla regione.

Entro il 10/11/2023. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia rende il proprio parere sui Piani provinciali e lo trasmette alla regione.

AGGIORNAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL II CICLO D'ISTRUZIONE

Entro il 30/09/2022. Le **istituzioni scolastiche di istruzione professionale accreditate per l'leFP** elaborano, approvano e trasmettono **a mezzo pec** alle Province e alla Città Metropolitana⁵ le proprie proposte di aggiornamento dell'offerta formativa (cfr. **paragrafo 4.1**).

Entro il 20/10/2023. Le province e la Città metropolitana di Bari, sulla base delle proposte, approvano il *Piano provinciale* e lo trasmettono all'USR e alla Regione.

Entro il 10/11/2023. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia rende il proprio parere sui Piani provinciali e lo trasmette alla regione.

Sulla base delle azioni di riorganizzazione elaborate dalla *Sezione Istruzione e Università*, delle proposte alternative ricevute, dei Piani provinciali e del parere dell'USR, previo confronto con le organizzazioni sindacali, **entro il 30/11/2023** la Giunta regionale approva il *Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2024/25 in attuazione dell'art. 19 della L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 557, della L. n. 197/2022*, contenente anche l'eventuale aggiornamento dell'offerta formativa. Al fine di consentire il rispetto di tale scadenza, del regolare svolgimento delle attività di orientamento da parte delle istituzioni scolastiche e delle successive iscrizioni all'a.s. 2023/24, **i termini indicati dovranno essere rigorosamente rispettati da tutti gli attori coinvolti**.

Ci si riserva di fornire ai soggetti coinvolti nel procedimento ulteriori indicazioni in merito alle disposizioni esplicitate, anche in caso di differenti indicazioni rivenienti da nuove disposizioni normative e regolamentari e di accoglimento del ricorso di legittimità costituzionale sulla riforma della materia, nonché di intervenire in via sostitutiva in caso di proposte non coerenti con le presenti *Linee di indirizzo*.

⁵ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA: drpu@postacert.istruzione.it

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI: programmazione@retescolastica.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI: provincia@pec.provincia.brindisi.it; pubblicaistruzione@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI: formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it

PROVINCIA DI FOGGIA: protocollo@cert.provincia.foggia.it

PROVINCIA DI LECCE: politicheeducativesport@cert.provincia.le.it

PROVINCIA DI TARANTO: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Appendice n. 1

I dati sulla rete scolastica regionale del primo ciclo d'istruzione.

La fonte dei dati

Le seguenti analisi sono basate sui dati degli organici degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche regionali per l'anno scolastico 2023/24, trasmessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n. 17250 del 12/05/2023, acquisita al prot. con n. AOO_162/4302 del 15/05/2022.

Medie degli iscritti alle istituzioni scolastiche comunali

Comuni nei quali è attiva una o più istituzioni scolastiche

Prov.	Comune	Tot. iscritti ⁶	n. IS	Media
LE	SCORRANO	465	1	465
TA	AVETRANA	478	1	478
FG	ASCOLI SATRIANO	511	1	511
LE	PORTO CESAREO	522	1	522
BR	SAN MICHELE SALENTINO	525	1	525
LE	NOVOLI	531	1	531
FG	MATTINATA	558	1	558
TA	LEPORANO	581	1	581
BT	MINERVINO MURGE	582	1	582
FG	CAGNANO VARANO	603	1	603
TA	CAROSINO	606	1	606
FG	CARAPELLE	615	1	615
FG	STORNARA	617	1	617
FG	VICO DEL GARGANO	633	1	633
BR	ERCHIE	636	1	636
BA	CELLAMARE	640	1	640
LE	PARABITA	650	1	650
LE	CAMPI SALENTINA	701	1	701
TA	PALAGIANELLO	703	1	703
BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	705	1	705
LE	PRESICCE-ACQUARICA	727	1	727
LE	MELENDUGNO	731	1	731
BA	TORITTO	735	1	735
LE	UGENTO	740	1	740
BR	VILLA CASTELLI	785	1	785
TA	LIZZANO	813	1	813
BT	MARGHERITA DI SAVOIA	818	1	818
LE	RACALE	828	1	828
LE	RUFFANO	833	1	833
BA	SANNICANDRO DI BARI	839	1	839
LE	LIZZANELLO	847	1	847
BA	ALBEROBELLO	855	1	855
BR	TORRE SANTA SUSANNA	869	1	869
BR	CISTERNINO	902	1	902
LE	CARMIANO	903	1	903
TA	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	903	1	903
LE	MATINO	904	1	904
LE	SQUINZANO	981	1	981
LE	TAVIANO	983	1	983
BA	BITRITTO	986	1	986
TA	PULSANO	986	1	986

⁶ Numero totali di iscritti alle istituzioni scolastiche attive nel comune

Prov.	Comune	Tot. iscritti ⁶	n. IS	Media
LE	CAVALLINO	1013	1	1013
FG	SAN NICANDRO GARGANICO	1024	1	1024
TA	STATTE	1030	1	1030
BA	BITETTO	1068	1	1068
BA	TURI	1136	1	1136
BR	LATIANO	1142	1	1142
LE	TAURISANO	1162	1	1162
LE	VEGLIE	1172	1	1172
FG	APRICENA	1190	1	1190
FG	VIESTE	1209	1	1209
BA	LOCOROTONDO	1292	1	1292
BA	CASSANO DELLE MURGE	1298	1	1298
BA	ADELFA	1366	1	1366
BR	CAROVIGNO	1504	1	1504
FG	MONTE SANT'ANGELO	950	2	475
LE	TREPUZZI	1102	2	551
TA	MOTTOLA	1205	2	602,5
BT	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	1234	2	617
TA	SAN GIORGIO IONICO	1235	2	617,5
BA	VALENZANO	1241	2	620,5
BR	ORIA	1253	2	626,5
LE	SURBO	1253	2	626,5
TA	CASTELLANETA	1260	2	630
BA	CAPURSO	1295	2	647,5
LE	LEVERANO	1319	2	659,5
BR	CEGLIE MESSAPICA	1334	2	667
TA	CRISPIANO	1346	2	673
BR	SAN VITO DEI NORMANNI	1440	2	720
BT	TRINITAPOLI	1440	2	720
FG	TORREMAGGIORE	1453	2	726,5
TA	PALAGIANO	1467	2	733,5
LE	MAGLIE	1473	2	736,5
BA	NOCI	1475	2	737,5
TA	LATERZA	1486	2	743
BA	POLIGNANO A MARE	1493	2	746,5
FG	ORTA NOVA	1514	2	757
LE	TRICASE	1524	2	762
BA	GIOVINAZZO	1593	2	796,5
LE	GALLIPOLI	1604	2	802
BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	1758	2	879
BA	RUTIGLIANO	1766	2	883
BA	CASTELLANA GROTTA	1768	2	884
BA	CASAMASSIMA	1794	2	897
TA	SAVA	1873	2	936,5
LE	CASARANO	1874	2	937
BA	PALO DEL COLLE	1953	2	976,5
BA	PUTIGNANO	2031	2	1015,5
BA	NOICATTARO	2387	2	1193,5
TA	GINOSA	1915	3	638,3
BA	MOLA DI BARI	1941	3	647,0
BR	MESAGNE	2024	3	674,7
LE	GALATINA	2065	3	688,3
LE	COPERTINO	2168	3	722,7
BR	OSTUNI	2186	3	728,7
BT	CANOSA DI PUGLIA	2195	3	731,7
BA	RUVO DI PUGLIA	2196	3	732,0

Prov.	Comune	Tot. iscritti ⁶	n. IS	Media
BA	TRIGGIANO	2211	3	737,0
FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	2272	3	757,3
BA	TERLIZZI	2296	3	765,3
TA	MANDURIA	2313	3	771,0
BA	SANTERAMO IN COLLE	2385	3	795,0
BA	CONVERSANO	2423	3	807,7
LE	NARDO'	2539	3	846,3
FG	LUCERA	2732	3	910,67
TA	GROTTAGLIE	2763	3	921,00
TA	MASSAFRA	2985	3	995,00
BR	FRANCAVILLA FONTANA	3288	3	1096,00
BR	FASANO	3459	4	864,75
BA	MONOPOLI	4084	4	1021,00
BA	BITONTO	4916	5	983,20
BA	CORATO	4294	5	858,80
TA	MARTINA FRANCA	3775	5	755,00
BA	MODUGNO	3490	5	698,00
BA	MOLFETTA	5166	5	1033,20
BT	BISCEGLIE	4859	6	809,83
FG	CERIGNOLA	5256	6	876,00
BA	GRAVINA IN PUGLIA	4284	6	714,00
FG	MANFREDONIA	4845	6	807,50
FG	SAN SEVERO	4413	6	735,50
BT	TRANI	4930	6	821,67
BT	BARLETTA	7995	8	999,38
BR	BRINDISI	7394	8	924,25
BA	ALTAMURA	7486	9	831,78
BT	ANDRIA	9194	10	919,40
LE	LECCE	7927	10	792,70
FG	FOGGIA	11408	15	760,53
TA	TARANTO	16172	16	1010,75
BA	BARI	23505	25	940,20

Comuni sedi di istituzioni scolastiche intercomunali

Provincia	Comune	Denominazione IS intercomunale
FG	BICCARI	I.C. "ROSETI"
FG	CELENZA VALFORTORE	I.C. "MONTI DAUNI"
LE	CURSI	I.C. CURSI
FG	CASALNUOVO MONTEROTARO	I.C. "MANDES"
LE	SALVE	I.C. SALVE
BR	TORCHIAROLO	I.C. VALESIIUM
LE	SOLETO	I.C. "G. FALCONE-P BORSELLINO"
FG	DELICETO	VICO II FONTANELLE - G.PAOLO II
LE	MINERVINO DI LECCE	I.C. MINERVINO
LE	MURO LECCESE	I.C. MURO LECCESE
TA	MARUGGIO	I.C. "DEL BENE"
TA	MONTEPARANO	I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"
FG	ISCHITELLA	I.C. "P. GIANNONE"
LE	VERNOLE	I.C. "A.DIAZ"
LE	GAGLIANO DEL CAPO	I.C. "V. DE BLASI"
LE	CORSANO	I.C. "BIAGIO ANTONAZZO"
FG	LESINA	I. C. VIA NAPOLI
LE	POGGIARDO	I.C. POGGIARDO
LE	ANDRANO	I.C. ANDRANO
TA	MONTEIASI	I.C. "L. DA VINCI"

Provincia	Comune	Denominazione IS intercomunale
LE	SUPERSANO	I.C. B. N. SAN C. SUPERSANO
LE	COLLEPASSO	I.C. COLLEPASSO
LE	ALESSANO	I.C. ALESSANO
LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	I.C. CORIGLIANO- MELPIGNANO
LE	ALEZIO	I.C. ALEZIO
FG	STORNARELLA	I.C. "ALDO MORO"
LE	UGGIANO LA CHIESA	I.C. "KAROL WOJTYLA"
FG	TROIA	I.C. "VIRGILIO - SALANDRA"
LE	MARTANO	I.C. MARTANO
LE	CALIMERA	I.C. CALIMERA
BR	CELLINO SAN MARCO	I.C. MANZONI - ALIGHIERI
LE	SAN CESARIO DI LECCE	I.C. SAN CESARIO
LE	SALICE SALENTINO	I.C. SALICE SALENTINO
FG	SAN PAOLO DI CIVITATE	I.C. GRIMALDI-GIOVANNI PAOLO II
LE	CUTROFIANO	I.C. "DON BOSCO"
LE	LEQUILE	I.C. LEQUILE
LE	ARADEO	I.C. STATALE ARADEO/NEVIANO
LE	GALATONE	I.C. GALATONE POLO 2
LE	ALLISTE	I.C. ALLISTE "I.CALVINO"
BA	GRUMO APPULA	I.C. DEVITOFRA-GIOVAN 23-BINETT
LE	MONTERONI DI LECCE	I.C. VITTORIO BODINI
BA	GIOIA DEL COLLE	I.C. VIA EVA GIOIA - SAMMICHELE

Appendice n. 2

Indicazioni tecniche per la presentazione delle istanze.

Il portale

Ogni osservazione inerente all'assetto scolastico deve essere presentata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite le apposite funzionalità del portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

Ai fini del procedimento sono inconferenti le richieste di mantenimento dell'attuale assetto, le quali saranno registrate ma non riportate nel Piano.

Al link https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/bh/ssd_abilitazione sono riportate le indicazioni sulla *procedura di accreditamento dei referenti, il primo accesso e l'abilitazione, l'accesso con SPID, la conferma dei dati anagrafici e l'accesso alla procedura*.

Al fine di agevolare l'effettuazione delle valutazioni preventive alla presentazione delle istanze, sul medesimo portale, a partire dal link <https://ssd.regione.puglia.it/reteScolastica/assettoIstituzioniScolastiche> e consultando le diverse sezioni attive sulla *dashboard* di navigazione a sinistra della relativa finestra, sono altresì consultabili tutte le informazioni necessarie, indicate nelle introduzioni ai paragrafi 3. e 4. delle *Linee di indirizzo* (ad es., sull'assetto delle istituzioni scolastiche, sull'organico di diritto, sulla demografia comunale, sulla popolazione scolastica, sulla provenienza geografica degli iscritti, sulle interruzioni di frequenza, ecc.).

Per le province, la Città Metropolitana di Bari, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e per l'aggiornamento dell'offerta formativa, considerata le ridotte dimensioni del flusso, le istanze e i Piani provinciali dovranno essere trasmessi via pec all'indirizzo programmazione.istruzione@pec.rupar.puglia.it.

Modalità di accesso

I soggetti istituzionali titolati alla presentazione di osservazioni (comuni e istituzioni scolastiche) accedono alla **portale telematico** dal link <https://ssd.regione.puglia.it/documentazioneAmministrativa/istanze>.

L'accesso è consentito previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante la profilazione **già in possesso**. In caso di smarrimento delle credenziali, bisogna inviare un'email a programmazione.istruzione@regione.puglia.it.

Indicazioni comuni a tutte le istanze inerenti all'assetto delle Istituzioni Scolastiche

I soggetti istituzionali coinvolti sono titolati a formulare le proprie osservazioni esclusivamente per i punti di erogazione e le istituzioni scolastiche di propria competenza istituzionale o territoriale (in altri termini, le istituzioni scolastiche sono titolate a presentare solo richieste che coinvolgono i propri punti di erogazione; i comuni e le Province e la Città Metropolitana proposte che coinvolgano istituzioni scolastiche o punti di erogazione ricadenti nella propria giurisdizione, ecc.).

Fermo restando il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3 delle *Linee di indirizzo*, le **ipotesi alternative d'assetto** dovranno essere presentate indicando i **codici meccanografici** delle istituzioni scolastiche coinvolte e le **motivazioni** della proposta. Dovranno, inoltre, **consentire di valutare la risoluzione dell'assetto di tutta la rete scolastica locale**, senza tralasciare alcun punto di erogazione.

Inoltre, nel caso di *accorpamento di punti di erogazione*, dovranno essere indicati **in aggiunta i codici meccanografici dei punti di erogazione** e dovrà essere fornita una **breve descrizione del nuovo assetto** risultante dall'operazione di trasformazione/riorganizzazione proposta.

Infine, nel caso di *attivazione di un nuovo punto di erogazione*, dovrà essere indicato, in aggiunta, il **codice attribuito all'edificio** nel quale viene attivato il punto di erogazione, come riportato nell'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica – ARES*.

Indicazioni per le istanze inerenti all'offerta formativa

Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale accreditate per l'IeFP elaborano, approvano e trasmettono a mezzo pec alle Province e alla Città Metropolitana le proprie proposte di aggiornamento dell'offerta formativa (cfr. paragrafo 4.1), ai seguenti indirizzi:

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI: programmazionebetescolastica.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI: provincia@pec.provincia.brindisi.it; pubblicaistruzione@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI: formazioneprofessionale.pubblicaistruzione@cert.provincia.bt.it

PROVINCIA DI FOGGIA: protocollo@cert.provincia.foggia.it

PROVINCIA DI LECCE: politicheeducativesport@cert.provincia.le.it

PROVINCIA DI TARANTO: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Appendice n. 3

La riforma della disciplina del dimensionamento scolastico.

La normativa rinveniente dall'art. 19 della Legge n. 111 del 15/07/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*, così come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), disponeva, al comma 4, un numero minimo di alunni per autonomia scolastica (pari a 600 o 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del successivo comma 5.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, tra gli obiettivi, la riorganizzazione del sistema scolastico mediante la riforma della disciplina del dimensionamento, intervenuta con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022. La riforma operata con la legge di bilancio ha perseguito tre obiettivi fondamentali: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 119 Cost.), in quanto l'efficientamento della rete scolastica sul territorio determina delle economie di spesa derivanti dal decremento demografico e dalla conseguente riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; l'attuazione degli impegni assunti in sede europea e declinati nel PNRR (art. 117, co. 5, Cost.); la valorizzazione del ruolo delle Regioni nella distribuzione del contingente, fissato sulla base di criteri statali, sul territorio, tenendo in considerazione le varie realtà territoriali e le connesse esigenze socioeconomiche, anche al fine di favorire la qualità dell'organizzazione scolastica (art. 117, co. 3, Cost.).

La legge, riformando l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, adegua l'organizzazione del sistema di istruzione agli sviluppi demografici, che prevedono che il numero degli iscritti alle scuole diminuirà nei prossimi anni a causa della denatalità, comportando una riduzione della necessità di personale scolastico a vantaggio della qualità dell'insegnamento. La norma tiene conto, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

La riforma, all'art. 1, ai commi 557 e 558, ha modificato i suddetti criteri di ripartizione, abbandonando la logica dei parametri dimensionali, prevedendo quanto segue.

557. *All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:*

5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato;

5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

558. *I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze”.*

Contro tale riforma, in data 28 febbraio 2023 si è presentato ricorso per legittimità costituzionale (Reg. Ric. n. 7 del 2023, Parte 1, pubbl. su G.U. del 22/03/2023 n. 12) contro il Presidente Del Consiglio Dei Ministri, mostrando come le disposizioni legislative statali, per quanto adottate dallo Stato in una materia di propria competenza legislativa esclusiva, debbano ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione di importanti norme costituzionali sostantive, in via diretta ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, conformando in modo profondo e pervasivo le competenze regionali in materia di istruzione, sia di tipo legislativo che amministrativo, competenze che la Regione si troverà costretta a esercitare in modo contrario alla Costituzione, in tal modo subendo una lesione indiretta delle proprie attribuzioni costituzionali. Il ricorso mostra, inoltre, che la norma, proprio in quanto in grado di determinare autentici pregiudizi incidenti sulle funzioni legislative e amministrative regionali in tema di istruzione, sono in grado di arrecare anche lesioni dirette delle prerogative costituzionali della Regione, determinando altresì una chiara violazione del principio di leale collaborazione. Le disposizioni di cui ai menzionati commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotti dall'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono potenzialmente lesive delle competenze che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di istruzione, in quanto individuano direttamente e tassativamente (commi 5-quater e 5-quinquies) alcuni parametri correttivi rispetto a quello della popolazione scolastica, senza possibilità di introduzione di ulteriori parametri sulla base dell'avviso della Regione (ad esempio, quello delle aree interne o del contesto socio-economico svantaggiato), a danno delle comunità locali insediate in aree ingiustificatamente non previste. Inoltre, tali norme esautorano la Regione (comma 5-quater) dalle determinazioni relative al dimensionamento scolastico interno al territorio regionale, attraverso la previsione che gli uffici scolastici regionali vi provvedano sulla base del mero “sentito” della Regione e prevedono, quale obiettivo indefettibile, (comma 5-quinquies) la riduzione degli organici, a discapito delle esigenze di efficientamento dell'organizzazione del sistema scolastico nelle singole Regioni e svilendo il ruolo della Conferenza, laddove si consente la definizione dei parametri anche in assenza dell'intesa, peraltro sulla base di criteri ingiustificati ed immotivati, oltre alla determinazione in progressiva riduzione degli organici scolastici (comma 5-sexies), senza alcun coinvolgimento della Regione. Le disposizione di cui al comma 558 escludono la Regione dalle scelte inerenti all'utilizzo del Fondo ivi previsto, ledendone le attribuzioni, in contrasto con agli artt. 3, 97, 117, comma 3, e 120 della Costituzione, in quanto afferiscono alla materia dell'istruzione, oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.) e danno luogo ad un intervento di dettaglio statale in un ambito che costituisce il *quid proprium* della competenza regionale in materia di istruzione ai sensi dell'art. 117, comma 3, incidendo direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, ma senza consentire alcuna possibilità di deroga da parte della Regione. Le norme in esame non esprimono esigenze di carattere unitario alla stregua dei valori da tutelare e non riguardano norme generali sull'istruzione né principi generali della materia; non contengono “*le indicazioni delle finalità*” della scuola; non pongono “*condizioni minime di uniformità in materia scolastica*”, né esprimono essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale. Infine le norme impugnate violano il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., non prevedendo, al comma 5-quinquies, il coinvolgimento delle Regioni nell'adozione, da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, del decreto di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e della sua distribuzione tra le Regioni. Il comma 5-quater del medesimo articolo, invero, richiede espressamente il “*previo accordo in sede di Conferenza unificata*”, piuttosto che il semplice “*sentito*” o il “*parere*” della Conferenza, a dimostrazione dell'esigenza di garantire il coinvolgimento delle Regioni “*in modo da temperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni*”. A tal proposito la Corte costituzionale ha più volte sottolineato come “*la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una drastica previsione della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze*” (in base a diverse sentenze, es. n. 33/2011, n. 165/2011, n. 261/2015, n. 211/2016). Al contrario, la norma in esame configura una drastica previsione di superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, ritenuta dalla Corte inidonea ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.

L'udienza pubblica per il ricorso è stata fissata per il 21/11/2023.

Come previsto al suddetto comma 5-quater, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché la relativa distribuzione tra le Regioni, sono definiti su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile.

Sullo schema di decreto non è stato raggiunto il menzionato accordo in sede di Conferenza Unificata e, ai sensi di quanto previsto al comma 5-quinquies, il contingente organico e la sua distribuzione tra le regioni sono stati definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il citato art. 19, comma 5-quater del DL n. 98 del 06/07/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15/07/2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, della citata L. n. 197/2022, prevede che *"decorso inutilmente il termine del 31 maggio [...], il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno"*. L'art. 19, comma 5-quater del DL n. 98 del 06/07/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15/07/2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, della citata L. n. 197/2022, prevede che *"decorso inutilmente il termine del 31 maggio [...], il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno"*. Pertanto, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30/06/2023 sono stati definiti i *criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027*, nonché individuate le *dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi*. Tuttavia, lo stesso decreto è stato trasmesso alle regioni tardivamente (nota prot. n. 3489 del 25/07/2023) e pur essendo ancora al vaglio degli organi di controllo.

Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Con il suddetto decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023 sono stati, pertanto, definiti i criteri e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei DS e DSGA per il triennio scolastico 2024/2027. In particolare, i criteri comportano che il contingente non possa essere superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei precedenti parametri indicati dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un DS con incarico a tempo indeterminato e un DSGA in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). Si ricorda che con la legge n. 178 del 2020 tali parametri, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sono stati ridotti, rispettivamente, a 500 e a 300 unità.

Secondo la nuova disciplina, il contingente organico dei DS e dei DSGA è stato determinato sulla base di un coefficiente, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, stabilito **annualmente** in maniera tale da rendere minima la differenza a livello nazionale tra il numero di sedi attivabili con la nuova disciplina e quello prevedibile applicando il parametro dimensionale 600 (400). I criteri tengono conto del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi. In tal modo il Ministero dichiara di garantire che nell'anno scolastico 2024/2025 ciascuna Regione abbia un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione dei precedenti parametri dimensionali e comunque garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico. È posto il vincolo che nei successivi due anni scolastici il contingente organico nazionale non sia superiore a quello determinato nell'anno scolastico precedente, con eventuali compensazioni interregionali in casi di esubero.

Il valore assunto dal coefficiente è pertanto il risultato di una procedura matematica che ogni anno restituisce valori differenti. In particolare, risulta:

- per l'anno scolastico 2024-2025: **961**
- per l'anno scolastico 2025-2026: 949
- per l'anno scolastico 2026-2027: 938

con un totale complessivo di istituzioni scolastiche pari a 7.461 per l'anno scolastico 2024/2025; pari a 7.401 per l'anno scolastico 2025/2026; e, infine, pari a 7.309 per l'anno scolastico 2026/2027. Sulle scuole che vanno a costituire i menzionati totali sarà possibile nominare i DS e DSGA.

Il metodo è stato condiviso anche con il MEF in sede di bollinatura della relazione tecnica della norma di riferimento.

In Puglia.

L'articolo 2 dello schema indica che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, secondo i contingenti indicati nella tabella allegata allo schema di decreto. Il contingente assegnato alla **Puglia** è pertanto pari a:

- per l'anno scolastico 2024-2025: **569**;
- per l'anno scolastico 2025-2026: 565;
- per l'anno scolastico 2026-2027: 557.

Le 631 istituzioni scolastiche attive nell'a.s. 2022/23 sono dirette da 572 DS (sulla base dei dati tratti dal sito dell'USR Puglia), a 59 dei quali è assegnata, oltre all'istituzione di titolarità, anche la reggenza di un'altra scuola, generalmente sottodimensionata rispetto ai parametri rilevanti, sotto il profilo normativo, prima della citata riforma.

La nuova norma dispone, regione per regione, il numero dei posti che costituiscono l'organico dei DS e DSGA, coincidente con un egual numero di sedi amministrative, tale riorganizzazione non comporterà la chiusura di alcuna scuola, intesa come plesso o edificio nel quale si eroga il servizio di istruzione.

Secondo quanto previsto dal decreto, nel 2024/2025 il numero dei posti dirigenziali sarà di 569, rispetto agli attuali 572 dirigenti in servizio (3 in meno). Al prossimo 31 agosto andranno in quiescenza circa 20 DS e altri circa 20 al 31 agosto del 2024, iniziando così l'anno scolastico 2024/2025 con circa 532 dirigenti "persone fisiche", ovvero meno di quelli oggi in servizio. Ciò a fronte di 569 istituzioni scolastiche che saranno attive in Puglia, ottenute dalla ricombinazione meramente amministrativa delle attuali sedi fisiche scolastiche, senza alcuna chiusura fisica di plessi, interruzione della frequenza degli alunni o dell'erogazione del servizio di istruzione, incidenza sugli organici docenti ecc. Alcune istituzioni scolastiche saranno più sottodimensionate o in reggenza in forza del sottodimensionamento. Poiché la differenza fra 569 e 532 è 37, tale sarà rispetto ad oggi il numero dei posti dirigenziali da assegnare con nuove nomine.